

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

CAPO III

CREDITI

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.
3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.
4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
- 2 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

Art. 56

(Crediti di modico valore)

1. L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
- 2 bis.** L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
- 2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
- 3 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
- 5 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011
- 6 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012
- 7 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012
- 8 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013
- 9 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 27/2014
- 10 Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
- 11 Comma 2 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
- 12 Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 14/2016

Art. 57

(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recuperostatico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventitellurici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
- 2 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 57 bis

(Valore degli importi)

1. Ai fini dei capi II e III del presente titolo il valore della somma ovvero del credito è individuato con

riferimento al solo valore capitale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 3/2015